

CAMERA DEI DEPUTATI N. 404

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SERRENTINO**

Presentata il 2 luglio 1987

Esclusione dall'ILOR dei redditi derivanti dall'attività di agente e rappresentante di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle norme attualmente in vigore, fra i redditi di impresa minore sono compresi anche quelli degli agenti e rappresentanti di commercio, che conseguono un reddito solo da attività lavorativa, svolta senza l'impiego di una significativa componente patrimoniale.

Poiché l'impresa minore è assoggettata alla doppia imposizione IRPEF e ILOR, ne deriva un trattamento fiscale ingiusto per coloro che, come gli agenti e rappresentanti di commercio, non svolgono attività imprenditoriale bensì una attività classificabile nel lavoro autonomo.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 12 del 25 marzo 1980, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, n. 1, della legge n. 825 del 1971, e dell'articolo 1, secondo comma, del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, perché non escludono dall'ILOR i redditi di lavoro autonomo che non sono assimilabili a quelli di impresa.

La stessa Corte costituzionale, successivamente, con sentenza n. 87 del 9 aprile 1983, ha riconosciuto espressamente al giudice tributario il potere, ai fini dell'imposta locale sui redditi, di verificare se ricorrono o meno i requisiti minimi perché si possa realmente parlare di impresa, senza di che la capacità contributiva ai fini ILOR verrebbe solo presunta indipendentemente da ogni fondamento effettuale.

Inoltre, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3477 del 9 aprile 1987, ha rinviato ai giudici di merito una decisione nella quale non era stata esperita

l'indagine sulla effettiva natura del reddito, non essendo di per sé rilevante ai fini ILOR la classificazione del reddito tra quelli di impresa, come definiti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

A seguito dei citati pronunciamenti di organi così autorevoli, diverse commissioni tributarie di primo grado hanno recentemente assunto decisioni per la non assoggettabilità alla imposizione ILOR degli agenti di commercio, il cui reddito

è stato prodotto in via prevalente ed esclusiva con l'impegno personale dei contribuenti (tanto sotto forma individuale, come in società di persone).

Per le motivazioni esposte, con l'articolo 1 della presente proposta si escludono dall'imposizione ILOR i redditi derivanti dall'attività di agente e rappresentante di commercio.

Con l'articolo 2 si provvede alla copertura dei minori cespiti conseguenti alla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è aggiunta la seguente lettera:

« c-bis) i redditi degli intermediari e rappresentanti di commercio ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.